

IL GIOCATTOLO

Si definisce giocattolo qualsiasi prodotto concepito o palesemente destinato ad essere utilizzato ai fini di gioco da minori di anni 14.

Prodotti non considerati giocattolo

- decorazioni natalizie;
- modelli ridotti per collezionisti adulti;
- attrezzature per campi da gioco da essere usate collettivamente;
- attrezzature sportive;
- attrezzature nautiche;
- bambole folcloristiche;
- giocattoli professionali installati in grandi magazzini, stazioni etc.;
- puzzles di oltre 500 pezzi o puzzles senza modello per specialisti;
- armi ad aria compressa;
- fuochi d'artificio;
- fionde lanciasassi;
- giuochi con frecce o punte metalliche;
- forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti alimentati con corrente nominale superiore a 24 volts;
- prodotti pedagogici;
- giocattoli-macchine a vapore;
- biciclette per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica;
- video giochi collegabili ad un apparecchio tv con tensione nominale superiore a 24 volts;
- succhiotti di puericultura;
- imitazioni fedeli di armi da fuoco reali;
- bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini.

LA NORMATIVA

La direttiva comunitaria “**Sicurezza Giocattoli**” n. **88/378/CEE** fissa i principi di riferimento che devono essere rispettati nella realizzazione di giocattoli per garantire un elevato livello di protezione della salute e della incolumità fisica degli utilizzatori. In Italia la norma comunitaria è stata recepita con il **D.lgs. 27 settembre 1991, n. 313**. Sono considerati sicuri i giocattoli conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dall'allegato II del decreto legislativo 313/1991. Ai sensi della direttiva 88/378/ sono state poi emanate le norme armonizzate Uni En comunitarie ce sulla sicurezza dei giocattoli, come la EN/71.

Il 20 luglio 2009 è entrata in vigore **la nuova direttiva 2009/48/CE** sulla sicurezza dei giocattoli, che sostituisce la precedente direttiva 88/378/CEE. Tra le novità della nuova direttiva diventano oggetto di particolare attenzione le sostanze chimiche, l'uso di sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (acronimo CMR), nonché le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli. In particolare vengono completate e aggiornate le disposizioni relative alle sostanze chimiche presenti nei giocattoli per precisare che i giocattoli devono essere conformi alla normativa generale sui prodotti chimici, in particolare al **regolamento CE n. 1907/2006 REACH** (acronimo di registration, evaluation and authorization of chemicals).

Gli stati membri dovranno adottare la nuova direttiva sui giocattoli entro il 20 gennaio 2011 ed applicarla entro il 20 luglio 2011.

I giocattoli sono inoltre disciplinati dalla **direttiva 2001/95/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che si applica in modo complementare alle legislazioni specifiche di settore.

Per i giocattoli elettrici la norma di riferimento è la **EN 62115 – sicurezza dei giocattoli elettrici**. I prodotti interessati sono del tipo a trasformatore e del tipo con alimentazione a batterie ricaricabili o non ricaricabili o con doppia alimentazione, la cui tensione nominale non deve superare i 24 volt.